COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Provincia di Venezia

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO NELL'APPRODO "AL TAJO" PERIODO 01.01.2012 - 31.12.2013

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il regolamento Comunale per la Concessione dei posti di ormeggio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2010;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 17.10.2011 di approvazione del Bando per l'assegnazione dei posti d'ormeggio

STABILITO il contingente di posti da assegnare in n. 25 posti barca, di superficie d'acqua pari a 6 m x 2,50 m:

RENDE NOTO

che è possibile inoltrare domanda per l'assegnazione dei posti d'ormeggio di cui sopra espletando le modalità di seguito elencate:

1) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di assegnazione dei posti d'ormeggio deve pervenire al Comune di Musile di Piave, piazza XVIII Giugno 1, 30024 Musile di Piave (VE);

Le istanze verranno raccolte fino alle ore 12:00 del 30 dicembre 2011 ed i posti d'ormeggio assegnati mediante sorteggio. Laddove il numero di istanze pervenute sia inferiore al numero di posti d'ormeggio disponibili, il bando resterà aperto fino all'esaurimento dei posti disponibili.

La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, **in bollo, utilizzando esclusivamente l'allegato Modello,** compilata in ogni sua parte e allegando la documentazione di cui al successivo punto 2, mediante **consegna diretta a mano** presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Musile di Piave, secondo i seguenti orari di apertura:

da Lunedì a Giovedì dalle 08:30 alle 12:30, Venerdì dalle 09:00 alle 12:00, Lunedì e Mercoledì dalle 15:30 alle 17:30

L'utilizzo di stampati non conformi, la carenza della documentazione o la non leggibilità di dati obbligatori e/o della firma comporterà **l'inammissibilità della domanda** stessa senza obbligo di richiesta integrazioni da parte dell'ufficio responsabile della procedura.

2) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda per la concessione dei posti d'ormeggio deve essere presentata dal proprietario dell'unità di navigazione, **in bollo, utilizzando esclusivamente l'allegato Modello,** allegando la seguente documentazione (a pena di esclusione):

1. Fotografia in primo piano a colori formato (minimo) cm. 10x15 dell'unità di navigazione;
2. Per le sole unità a motore: Copia del certificato d'uso del motore oppure dichiarazione di potenza rilasciata dal costruttore per unità di navigazione non immatricolate;

3. Modulo di accettazione, contenente gli obblighi del concessionario, debitamente sottoscritto;
4. Certificato di assicurazione dell'imbarcazione (polizza di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per danni a terzi (limite di garanzia minimo 2.500.000 euro) per le unità munite di motore di qualsiasi potenza), o autodichiarazione con allegata carta d'identità, che il partecipante si impegna ad assicurasi qualora assegnatario di un posto d'ormeggio;

3) PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ORMEGGIO

I posti d'ormeggio saranno assegnati per ogni approdo mediante sorteggio.

Tenuto conto di quanto sopra, si procederà nell'assegnazione dei posti d'ormeggio con preferenza (nell'ordine decrescente di importanza) ai seguenti possessori di:

1. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti o a privati autorizzati a detti servizi domiciliati nel Comune;
2. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici pescatori professionisti domiciliati nel Comune;
3. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente ad un posto d'ormeggio per porto o approdo fluviale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche;
4. unità di navigazione di residenti nel Comune di Musile di Piave;
5. unità di navigazione di attività e strutture ricettive e commerciali esistenti sul territorio.

La graduatoria di assegnazione dei posti d'ormeggio sarà pubblicata sul sito web del Comune di Musile di Piave.

Esperite le procedure di pubblicazione, il Concessionario provvederà ad inviare la comunicazione agli assegnatari entro 40 giorni dal termine di presentazione delle domande.

La graduatoria resterà aperta fino ad esaurimento per l'assegnazione dei posti che si renderanno disponibili.

Qualora un assegnatario rinunci al posto d'ormeggio, quest'ultimo viene assegnato al primo avente diritto in graduatoria, compatibilmente con le dimensioni e la tipologia dell'imbarcazione.

Nel caso in cui il numero di istanze pervenute sia inferiore al numero di posti d'ormeggio disponibili, si procederà all'assegnazione diretta dei posti d'ormeggio, secondo l'ordine di arrivo delle istanze.

4) ADEMPIMENTI DEGLI ASSEGNATARI

Agli assegnatari dell'ormeggio, previo pagamento del canone di occupazione, sarà rilasciato dal Gestore un apposito contrassegno annuale, predisposto secondo modelli stabiliti dallo stesso, da esporre in modo visibile da terra. Gli assegnatari dei posti d'ormeggio sono tenuti al versamento dei relativi canoni d'uso annuali entro il 31 gennaio di ogni anno. In caso di mancata osservanza dei termini sopra indicati verrà meno il diritto all'assegnazione del posto di ormeggio.

È fatto obbligo all'assegnatario di comunicare per iscritto al Gestore tutte le successive variazioni delle informazioni riportate nella domanda di concessione. La mancata comunicazione di cui sopra comporta la decadenza del posto ormeggio assegnato.

5) CANONE D'USO

Il canone d'uso per i mesi finali dell'anno in corso e per tutto il 2012 e per il 2013, vengono così stabiliti:

- € 300,00/annui per posto di ormeggio;
- uso gratuito per il solo uso dello scivolo di alaggio a non concessionari di posto d'ormeggio.

I canoni sopra indicati sono aggiornati annualmente, a mezzo apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Gli stessi dovranno essere corrisposti in unica soluzione annua anticipata non frazionabile.

Il Comune di Musile di Piave, per motivate esigenze, potrà modificare in qualsiasi tempo l'entità di tali canoni.

6) NORME GENERALI

1. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato.
2. L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, senza concessione rilasciata dal Soggetto Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio), comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.
3. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato con nota scritta del Gestore.
4. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda.
5. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente diritto d'occupazione del posto di ormeggio.
6. L'alienazione di cui sopra comporta per il concessionario l'obbligo della comunicazione di rinuncia al Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio), la restituzione del contrassegno e la conseguente perdita del posto di ormeggio assegnato.
7. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione deve essere tempestivamente comunicata al Gestore, per la variazione dei canoni d'uso. La conservazione del posto d'ormeggio assegnato è subordinata alla verifica d'ufficio della nuova unità di navigazione, la quale deve avere le dimensioni compatibili con lo spazio acqueo concesso.
8. Il concessionario deve mantenere l'imbarcazione ormeggiata nei limiti della concessione non occupando, anche parzialmente o con cavi d'ormeggio, gli spazi concessi ad altri o quelli di uso comune.
9. Il concessionario non può modificare o in ogni modo manomettere le attrezzature portuali anche mediante l'installazione di attrezzature d'ormeggio (bitte, anelli, boe, pali, corpo morto, catene, ecc.) se non espressamente autorizzate con nota scritta dal Gestore; in caso contrario, il Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio) sanzionerà il concessionario e quanto installato resterà in dotazione alle attrezzature portuali senza possibilità di rimozione o di rimborso delle spese sostenute.
10. Il concessionario che, volontariamente, per imperizia o per qualsiasi altro motivo arrechi danno alle strutture portuali, ai beni demaniali e/o ad imbarcazioni terze deve provvedere al risarcimento dei danni nei termini previsti dal codice civile.
11. Il concessionario deve mantenere in buono stato d'uso il proprio natante con particolare riferimento alla pulizia e allo svuotamento dell'acqua piovana o ad infiltrazioni nello scafo che rendano pericoloso l'ormeggio alle altre imbarcazioni e malsano l'ambiente.
12. Il concessionario non deve mantenere un comportamento lesivo dei diritti degli altri utenti del porto.
13. Il concessionario è tenuto al rispetto delle norme generali regolanti gli ormeggi in aree

demaniali previsti in apposite direttive.

14. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri derivanti dall'utilizzo dei posti assegnati e delle strutture portuali potrà essere attribuita al Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio) nei riguardi delle unità di navigazione,sia pur regolarmente autorizzate che ormeggino in porto.
15. Il Gestore non è responsabile per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali oppure a lavori di manutenzione.

Qualora sia ravvisato uno o più dei sopraelencati comportamenti o situazioni, il Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio) può disporre la revoca della concessione già perfezionata, ancorché regolarmente pagata, e procedere alla riassegnazione dell'ormeggio. Al fine di poter migliorare la gestione dei porti, il concessionario si impegna a comunicare per iscritto al Gestore ogni fatto che richieda un intervento manutentivo.

7) SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI

È vietato sostare, sia a terra che in acqua, salvo autorizzazione dal Gestore, nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alaggio, agli scivoli e strutture di approdo. È consentito l'approdo per le sole manovre d'imbarco e sbarco anche a mezzi nautici non stabilmente ormeggiati nel porto. La regolazione di tali usi è definita dal Gestore. Sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e moli, salvo specifica autorizzazione dal Gestore;

8) RESPONSABILITÀ

Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri è assunta dal Gestore nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur autorizzate, che ormeggino in porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità al Gestore per eventuali danni ed impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, a fenomeni naturali oppure a lavori di manutenzione che si rendessero necessari. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali, alle dotazioni portuali necessarie all'ormeggio della propria imbarcazione, ed alle altre unità.

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili dei danni

I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili per eventuali incendi arrecati a terzi.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'Ente che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute.

9) RIMOZIONE DI IMBARCAZIONI

Il Gestore potrà provvedere d'ufficio alla rimozione dell'imbarcazione ove la stessa:

1 non possieda o perda il diritto all'ormeggio;
2 occupi un posto diverso da quello assegnato;
3 occupi una qualsiasi area diversa da quelle adibite ad ormeggio;
4 sia sprovvista di contrassegno di identificazione valido di cui all'articolo 3;
5 non esponga in modo visibile dalla terraferma il contrassegno di identificazione suddetto.

Nei Casi sopra elencati, la rimozione, gestita dal medesimo Gestore, avverrà senza obbligo di ulteriore formalità. L'imbarcazione, trascorsi 30 gg. di custodia, potrà essere messa all'asta e il

ricavato sarà introitato dal Gestore, fatta salva la possibilità di rivalsa sul concessionario o proprietario per il recupero degli eventuali maggiori costi sostenuti. Entro detto termine il concessionario, presentando idonea documentazione che ne comprovi la proprietà, potrà ottenere la restituzione dell'imbarcazione mediante il versamento di quanto previsto al comma precedente, oltre alla sanzione disposta di € 500,00. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Gestore (Comune o altro soggetto affidatario del servizio) che ha disposto la rimozione per danni all'imbarcazione o alle cose in essa contenute. Tutte le spese inerenti il trasporto dell'imbarcazione dal luogo di custodia sono a carico del soggetto che provvederà al suo ritiro.

10) CONTROLLI E VIGILANZA

Le unità di navigazione autorizzate all'attracco fisso devono esporre apposito contrassegno annuale ben visibile da terra rilasciato dal Gestore di cui all'articolo 3.. La vigilanza in materia di demanio idrico e navigazione interna è regolata dalla normativa vigente e/o dai provvedimenti emanati in materia dal Gestore.

11) PUBBLICAZIONE

Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Musile di Piave. Il modello per l'inoltro della domanda, parte integrante del presente bando, può essere ritirato presso l'ufficio protocollo comunale oppure scaricato dal seguente sito internet: http://www.comune.musiledipiave.ve.it/

Per ogni altra informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi all'Area Tecnica - Unità Operativa LL.PP e Qualità Urbana secondo gli orari d'ufficio, oppure telefonicamente allo 0421 592214, 0421 592233